



DECRETO DIRIGENZIALE N. 551 /DA/2023 del 20 OTT 2023

Oggetto: Immobile sito in Noto (SR) adibito a Caserma della Polizia Stradale Distaccamento di Noto e dell'Area a servizio della stessa, adibita a zona parcheggio per il personale in servizio presso il predetto Distaccamento, giusto contratto di locazione Rep. N. 106 dell'8 settembre 2016 ed atto integrativo allo stesso, Rep. 162 del 29 gennaio 2018.

Pagamento Imposta di Registro anno 2022.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE

- In data 04/08/2023 è stata notificata alla pec del Consorzio per le Autostrade Siciliane l'Avviso di Liquidazione n° TXX201630019270000022022005 relativo all'Imposta di Registro per il Contratto di locazione registrato a Messina in data 28/09/2016 al n° 001927, per la scadenza 03/05/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Messina;
- In detto Avviso di Liquidazione risulta un importo complessivo dovuto pari ad € 1.291,79, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;
- Trattandosi di importi dovuti, riferiti all'anno 2022, si rende necessario procedere al pagamento delle somme richieste, al fine di evitare ulteriori spese per sanzioni e/o interessi;
- Effettuato il pagamento, verrà richiesto al locatore dell'immobile il 50% del suddetto importo, in quanto di sua competenza, secondo quanto previsto all'art. 9 dell'atto integrativo al contratto di locazione,;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati

IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.291,79, sul capitolo n° 122 denominato "Importi ed Oneri Tributari diversi" del corrente Esercizio Finanziario;

LIQUIDARE a cura del Servizio Finanziario dell'Ente la somma di € 1.291,79 quale pagamento relativo all'Avviso di Liquidazione n° TXX201630019270000022022005, mediante pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Mod. F24, allegato al presente Decreto.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO PATRIMONIO

Trasmettere, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del presente Decreto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Allegati:

- 1) *Avviso di Liquidazione n° TXX201630019270000022022005*
- 2) *Mod. F24*

Il Responsabile dell'ufficio Patrimonio

(arch. Teresa Donato)

Il Direttore Generale f.f.

(ing. Dario Costantino)



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2016/3 /001927/000/002/2022/005

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA(TXX)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

avverte CONSORZIO PER LE AUTOSTRAD E SICILIANE
DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

che in relazione

AL CONTRATTO ANNO 2016 SERIE 3 NUM 001927 IDENTIF. TXX16L001927000JJ
PER LA SCADENZA 03/05/2022

e per i seguenti motivi

MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE (ANNUALITA' SUCCESSIVE).
IMPONIBILE (CANONE DI LOCAZIONE ANNUO): EURO 48600
IMPOSTA DI REGISTRO (2 % SULL'IMPONIBILE): EURO 972,00
SANZIONI (30% DELL'IMPOSTA): EURO 291,60
ALTRI SOGGETTI: ROMANO LUCIANO,ROMANO PAOLO

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti
in causa, sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	972,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	291,60
A138 - LOCAZIONI - INTERESSI	19,44
TOTALE DOVUTO	1.283,04
A100 - SPESE DI NOTIFICA (*)	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica
certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate ed
individuare nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
MATILDE SILVANA TROVATO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

Avviso di liquidazione n. 2016/3 /001927/000/002/2022/005

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento TROVATO MATILDE SILVANA

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elide che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100 non sono dovute.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo avviso di liquidazione sia, in tutto o in parte, infondato può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa.

L'istanza può essere presentata:

- all' **UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)** in carta semplice, allegando la documentazione a supporto della richiesta;
- tramite il canale telematico CIVIS, per utilizzare il quale contribuenti ed intermediari devono essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e collegarsi al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Tutti i servizi > Assistenza > Civis > Istanze autotutela locazioni. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio è disponibile la guida Come funziona Civis Istanze autotutela locazioni.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende alcun termine: né quello per effettuare il pagamento delle somme dovute né quello per la presentazione del reclamo/mediazione, se previsto, e/o del ricorso.

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE SANTO GIUNTA GIUSTO ATTO DISPOSITIVO N. 51/2023 (PROT. RCD 2454 DEL 07/07/2023)

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (art. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.messina@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

